

Protezione del diritto all' educazione di minori affetti
da disturbi dello spettro autistico



Supported by
the European
Commission



For Diversity



Against Discrimination

INDICE DEI CONTENUTI

INTRODUZIONE.....	1	REGNO UNITO.....	8
CONSIGLIO D'EUROPA.....	3	- Regolamentazione nazionale che afferma il principio di non discriminazione nei riguardi di minori con disabilità..... 8 - Decisioni assunte da una giurisdizione specializzata per rispondere ai bisogni specifici del minore e rispettare i desideri dei genitori..... 8	
- Disposizioni esistenti nei trattati Europei che regolano la non discriminazione e l'educazione delle persone con disabilità..... 3 - Disposizioni della convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali..... 3 - Disposizioni della Carta Sociale Europea (Riveduta) del 1996..... 3 - Giurisprudenza della Corte Europea Dei Diritti Dell'Uomo relativa al diritto all'educazione delle persone con disabilità, alla libertà di scelta dei genitori e al principio di discriminazione positiva..... 4 - Giurisprudenza del Comitato Europeo dei Diritti Sociali in relazione al diritto all'educazione di minori e adulti con autismo..... 5		ITALIA.....	10
FRANCIA.....	6	- Regolamentazione nazionale che afferma il diritto all'educazione di minori con disabilità grave..... 10 - Decisioni che affermano il diritto all'educazione di minori con disabilità grave..... 11	
- Regolamentazione nazionale che afferma il principio di una educazione in ambiente normale per le persone con disabilità..... 6 - Decisioni assunte dalle giurisdizioni amministrative riguardanti la responsabilità dello stato e accordanti risarcimenti alla famiglia..... 6 - Decisione del Tribunale Amministrativo di Lione – ottobre 2005..... 6 - Decisione del Tribunale Amministrativo di Parigi – marzo 2005..... 7		GERMANIA.....	15
		- Legislazione nazionale che afferma il principio della frequenza delle scuole normali..... 15 - Decisione che conferma il principio dell'integrazione e il fatto che l'educazione in istituti specializzati deve considerarsi un'eccezione..... 15	
		POLONIA.....	16
		- Legislazione nazionale che tiene conto dei diritti e dei bisogni dei bambini e degli adolescenti con disabilità, soprattutto quelli dei bambini e adolescenti con autismo... 16 - Assenza di giurisprudenza in materia per motivi di contesto socio-culturale..... 16	

INTRODUZIONE

Nel marzo 2004, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa ha reso pubblica la decisione presa dal Comitato Europeo dei Diritti Sociali del 4 novembre 2003 che ha riconosciuto il mancato rispetto da parte della Francia degli obblighi educativi definiti dalla carta sociale europea nei confronti delle persone con autismo. Tale decisione ha dato ragione al reclamo collettivo presentato da Autisme Europe contro il governo francese.

Tale decisione ha costituito per Autisme Europe il punto di partenza per un insieme di azioni di difesa dei diritti fondamentali delle persone con autismo a livello internazionale.

Nel quadro del Programma d'Azione Comunitario di Lotta contro la Discriminazione 2001-2006 attivato dalla Commissione Europea, Autisme Europe si è impegnata, nel quadro dei propri progetti di coordinamento 2004-2005 e 2005-2006 (nell'ambito della priorità "difesa dei diritti dei cittadini"), per raccogliere casi di giurisprudenza nazionali che consentano di analizzare lo stato di diritto all'educazione delle persone con autismo.

L'obiettivo perseguito da Autisme Europe è di sensibilizzare le famiglie e le persone con autismo all'esistenza di diritti fondamentali e alle procedure di ricorso esistenti a livello nazionale a salvaguardia di quei diritti.

I diritti all'educazione e alla presa in carico educativa delle persone con autismo o con disabilità grave sono sanciti da una legislazione nazionale. **In pratica, nei fatti, i minori con autismo o con disabilità grave non sempre beneficiano di una discriminazione positiva**, in altri termini non beneficiano di quelle misure specifiche e adeguate alla loro disabilità delle quali dovrebbero godere perché il loro diritto all'educazione sia effettivo. Ciò condiziona gravemente la possibilità delle persone che ne sono prive di sviluppare al meglio le proprie capacità e di beneficiare di una vita dignitosa e integrata nella società. Per prevenire tali situazioni, tocca ai loro genitori e rappresentanti ricorrere alla giustizia per far valere il diritto all'educazione e garantirne il rispetto.

La giurisprudenza costituisce una fonte importante del diritto. **In effetti, una decisione della giustizia ha carattere vincolante e assume valore di precedente che è possibile invocare in ulteriori casi.** In questo contesto, i ricorsi legali in caso di mancato rispetto dei diritti fondamentali costituiscono un procedimento essenziale per la difesa di tali diritti e permettono ai testi invocanti l'integrazione o l'inserimento di diventare effettivamente realtà.

In collaborazione con Evelyne Friedel, avvocato dello studio legale internazionale Jones Day, **Autisme Europe ha riunito e analizzato un certo numero di decisioni di giurisprudenza che richiamano all'obbligo del rispetto del diritto all'educazione delle persone con disabilità in diversi Stati dell'Unione europea.** La situazione è stata analizzata in Francia, Germania, Italia, Regno Unito, e in Polonia. Autisme Europe ha inoltre analizzato la **giurisprudenza del Consiglio d'Europa** e in modo particolare la decisione del Comitato europeo dei diritti sociali del 4 novembre 2003, sapendo che tale decisione è riconosciuta dalle autorità europee ed è suscettibile di essere citata dinanzi ai tribunali nazionali i cui Stati hanno ratificato la Carta sociale europea riveduta nel 1996.

L'analisi condotta da Autisme Europe indica che, nei paesi studiati, **i motivi dei ricorsi legali sono diversi e variano secondo il tipo di sistema educativo e secondo le disposizioni esistenti previste per rispondere ai bisogni specifici.** In Italia per esempio è possibile sottolineare che le leggi sia nazionali che internazionali permettono effettivamente di garantire il diritto all'educazione delle persone con disabilità, che possono avvalersene con successo davanti ai tribunali.

Il caso della **Polonia** illustra quanto l'entità dei ricorsi possa variare secondo i paesi e il contesto giuridico, culturale e politico. La legislazione nazionale nel campo dell'educazione in Polonia prende in considerazione i diritti e i bisogni dei bambini e dei giovani con disabilità, in particolar modo quelli con autismo. Tuttavia la complessità del sistema giuridico, unitamente alla lentezza e al costo delle procedure, dissuade le famiglie di ricorrere ai tribunali per le loro situazioni individuali.

Lo studio condotto da Autisme Europe conferma che la conoscenza da parte del grande pubblico degli strumenti a difesa dei diritti dell'uomo e della loro funzione nella lotta contro la discriminazione dipende fundamentalmente dal coinvolgimento degli Stati nell'Unione Europea e dall'adesione che ne risulta alle procedure che permettono la protezione del diritto all'educazione.

In questo contesto e allo scopo di far conoscere a un maggior numero di persone i diritti delle persone con autismo e in modo particolare il loro diritto all'educazione, Autisme Europe ha deciso di mettere in rete sul suo sito delle **"istruzioni per l'uso"**, relative alla giurisprudenza nella materia. Questo strumento si basa sulla documentazione ottenuta da Autismo Italia, associazione non lucrativa nazionale italiana di genitori di persone con autismo. L'obiettivo di questo lavoro di divulgazione è quello di offrire, **oltre alle informazioni generali, dei consigli pratici sul diritto all'educazione delle persone con autismo e delle persone con disabilità grave e sui mezzi di cui queste persone e le loro famiglie dispongono per fare valere tali diritti.**

Autisme Europe, Bruxelles 2006

Autisme Europe ringrazia la DGV Lavoro e affari sociali della Commissione europea e il **Programma comunitario d'azione di lotta contro la discriminazione 2001-2006**, convenzione di sovvenzione VS/2005/0331, N°413594 ,per aver permesso la realizzazione di questo progetto.

Questa pubblicazione presenta i punti di vista di Autisme Europe e non riflette necessariamente la posizione o l'opinione della Commissione europea. La Commissione europea e Autisme Europe non sono responsabili dell'uso che potrebbe essere fatto delle informazioni contenute in questa pubblicazione.

CONSIGLIO D'EUROPA

La Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali è stata ratificata dai 46 Stati membri del Consiglio d'Europa. Il primo protocollo aggiunto alla Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali è stato anch'esso ratificato da tutti gli Stati membri ad eccezione di Andorra, Monaco e Svizzera.

La Carta Sociale Europea (rivista) del 1996 è stata ratificata dai 22 paesi seguenti: Albania, Andorra, Armenia, Azerbaïdjan, Belgio, Bulgaria, Cipro, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Irlanda, Lituania, Malta, Moldavia, Paesi-Bassi, Norvegia, Portogallo, Romania, Slovenia, Svezia.¹

IN TUTTI I PAESI CHE HANNO RATIFICATO QUESTI TRATTATI E SE NESSUNA RISERVA E' STATA STIPULATA AL MOMENTO DELLA RATIFICA, LE SEGUENTI DISPOSIZIONI POSSONO ESSERE PRESENTATE DAVANTI ALLE GIURISDIZIONI NAZIONALI IN CASO DI PRATICHE DISCRIMINATORIE CHE ATTENTANO ALL'EDUCAZIONE DELLE PERSONE CON AUTISMO DAL MOMENTO CHE GLI IMPEGNI INTERNAZIONALI PRESI DALLO STATO PREVALGONO SULLA LEGISLAZIONE NAZIONALE.

DISPOSIZIONI ESISTENTI NEI TRATTATI EUROPEI CHE REGOLANO LA NON DISCRIMINAZIONE E L'EDUCAZIONE DELLE PERSONE CON DISABILITA'

DISPOSIZIONI DELLA CONVENZIONE EUROPEA PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI

L'Articolo 2 del primo **Protocollo addizionale alla Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali**, relativo al diritto all'istruzione, dispone che :

- ***Il diritto all'istruzione non può essere rifiutato a nessuno. Lo Stato, nell'esercizio delle funzioni che assume nel campo dell'educazione e dell'insegnamento, deve rispettare il diritto dei genitori di provvedere a tale educazione e a tale insegnamento secondo le loro convinzioni religiose e filosofiche.*** (traduzione non-ufficiale a cura di Autisme-Europe)

L'Articolo 14 della **Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali**, che vieta la discriminazione, dispone che :

- ***Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato, senza distinzione di alcuna specie, come di sesso, di razza, di colore, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di appartenenza a una minoranza nazionale di ricchezza, di nascita o di altra condizione.*** (traduzione non-ufficiale a cura di Autisme-Europe)

¹ 16 altri paesi hanno ratificato La Carta Sociale del 1961. Nondimeno, quest'ultima non definisce specificatamente il diritto all'educazione delle persone con disabilità. Molti di questi paesi hanno firmato la Carta rivista ma non l'hanno ancora ratificata.

DISPOSIZIONI DELLA CARTA SOCIALE EUROPEA (RIVEDUTA) DEL 1996

Gli Articoli 15§1, 17§1 et E della **Carta sociale europea (riveduta) del 1996** che governano la discriminazione, l'educazione e, più in particolare, l'educazione delle persone con disabilità, dispongono che :

- **Articolo 15: – Il diritto delle persone con disabilità all'indipendenza, all'integrazione sociale e alla partecipazione alla vita nella comunità.** "Nell'ottica di assicurare alle persone con disabilità, **indipendentemente dell'età**, dalla natura e dall'origine della disabilità, l'effettivo esercizio del diritto all'indipendenza, all'integrazione sociale e alla partecipazione alla vita della comunità, le Parti si impegnano in particolare:
"... **a prendere le misure necessarie a fornire alle persone con disabilità con un adeguato supporto, l'educazione e la formazione professionale, ove possibile nell'ambito della rete dei percorsi generali, oppure, ove questo non sia possibile, attraverso enti specializzati pubblici o privati;...**" (traduzione non-ufficiale a cura di Autisme-Europe)
- **Articolo 17:** "Nell'ottica **di assicurare** ai bambini e ai giovani **l'effettivo esercizio del diritto** di crescere in un ambiente che favorisce il pieno sviluppo della personalità e delle capacità fisiche e mentali, le Parti si impegnano, o direttamente o in collaborazione con enti pubblici e privati, **a prendere tutte le misure necessarie finalizzate ad assicurare** che i bambini e i giovani, tenendo conto dei diritti e dei doveri dei genitori, usufruiscono della presa in carico, dell'assistenza, **dell'educazione** e della formazione di cui necessitano, in particolare **provvedendo a creare e mantenere istituzioni e servizi sufficienti e adeguati allo scopo**" (traduzione non-ufficiale a cura di Autisme-Europe)
- **Articolo E:** Il godimento dei diritti riconosciuti nella presente Carta deve essere garantito senza qualsiasi distinzione basata in particolare sulla razza, il colore della pelle, il sesso, la lingua, la religione, le opinioni politiche o ogni altra opinione, l'ascendenza nazionale o l'origine sociale, la salute, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, la nascita o ogni altra situazione. (traduzione non-ufficiale a cura di Autisme-Europe)

GIURISPRUDENZA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO RELATIVA AL DIRITTO ALL'EDUCAZIONE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ, ALLA LIBERTÀ DI SCELTA DEI GENITORI E AL PRINCIPIO DI DISCRIMINAZIONE POSITIVA

La giurisdizione europea dei Diritti dell'Uomo ha pronunciato due sentenze sul diritto all'educazione dei minori con disabilità. Queste decisioni hanno condannato la collocazione forzata di bambini all'interno di istituti specializzati per minori con disabilità quando tale collocazione andava contro i desideri espressi dai genitori. (*Grame v. Regno Unito, Decisione della commissione in data 05/02/1990* e *Persson v. Svezia, 02/07/1993*).

Secondo la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (*Thlimmenos c. Grecia, 04/06/2000*) **il principio di eguaglianza e il diritto a non essere discriminato nel godimento dei propri diritti sono violati allorché gli Stati, senza giustificazione obiettiva e ragionevole, non applicano un trattamento differente a persone poste in situazioni differenti.**

In altri termini, in una società democratica, occorre percepire la diversità umana in maniera positiva, ma anche reagire in modo appropriato per garantire una eguaglianza reale ed efficace.

GIURISPRUDENZA DEL COMITATO EUROPEO DEI DIRITTI SOCIALI IN RELAZIONE AL DIRITTO ALL'EDUCAZIONE DI BAMBINI E ADULTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO

La Decisione del **Comitato europeo dei Diritti sociali** del novembre 2003 (*Autisme Europe vs. Francia*) con l'affermare che la Francia aveva violato i suoi obblighi educativi nei confronti delle persone con autismo definiti dalla Carta Sociale Europea, ha sottolineato i **seguenti principi che possono essere validamente presentati alle corti di giustizia nazionali degli Stati che hanno ratificato il trattato europeo**:

- L'idea sottintesa all'articolo 15 è quella che le persone con disabilità devono godere pienamente della cittadinanza e che i loro diritti essenziali sono, a tal fine, "l'autonomia, l'integrazione sociale e la partecipazione alla vita della comunità". Garantire un diritto all'educazione dei minori e delle persone con disabilità è evidentemente una condizione per assolvere a questo obiettivo.
- L'articolo 15 si applica a tutte le persone con disabilità quali che siano la natura e l'origine della loro disabilità e indipendentemente dalla loro età. Di conseguenza riguarda sia i bambini che gli adulti con autismo.
- L'articolo 17 si fonda sulla **necessità di vegliare a che bambini e adolescenti crescano in un ambiente favorevole** allo "sviluppo della loro personalità e delle loro attitudini fisiche e mentali". **Questo approccio** è importante sia per i bambini con disabilità che per tutti gli altri, **e lo è ancor più forse allorché le conseguenze di un intervento che non fosse effettuato al momento necessario o che non fosse efficace rischierebbero di non essere mai più cancellate.**
- L'inserimento dell'articolo E nella Carta rivista sotto forma di una disposizione distinta testimonia della sempre maggiore importanza riservata dagli autori al principio di non discriminazione nella realizzazione dei diritti fondamentali che il trattato prevede. La funzione di questo articolo è di contribuire anche a **garantire un godimento effettivo della totalità dei diritti** di cui tratta, indipendentemente dalle caratteristiche proprie a certe persone o gruppi di persone. Benché la disabilità non figuri esplicitamente sulla lista dei motivi di discriminazione proscritti all'articolo E, il Comitato stima che esso sia coperto adeguatamente dal riferimento a "qualsiasi altra situazione". Ciò è particolarmente conforme allo spirito e alla lettera della dichiarazione politica adottata dalla seconda Conferenza Europea dei Ministri responsabili delle politiche di integrazione delle persone con disabilità (Malaga, aprile 2003) che ha riaffermato che il quadro appropriato per l'elaborazione di una politica europea è quello della non-discriminazione e dei diritti dell'Uomo.
- **L'articolo E vieta non solo la discriminazione diretta, ma anche tutte le forme di discriminazione indiretta,** che in modo particolare possono riconoscersi nei trattamenti inappropriati di alcune situazioni.
- Per l'applicazione della Carta, **l'obbligo che attiene agli Stati membri è quello di prendere non solo delle iniziative giuridiche ma anche delle iniziative concrete tese a permettere il pieno esercizio dei diritti riconosciuti dalla Carta.** Qualora la realizzazione di uno di questi diritti risulti eccezionalmente complessa e particolarmente onerosa, lo Stato aderente deve sforzarsi di raggiungere gli obiettivi della Carta entro una scadenza ragionevole, con progressi verificabili, utilizzando al meglio le risorse di cui può disporre.
- **Gli Stati aderenti alla Carta devono inoltre esser particolarmente attenti all'impatto delle scelte da loro operate** sui gruppi la cui vulnerabilità è maggiore e così pure sulle altre persone e soprattutto sulle famiglie, sulle quali, in caso di carenza istituzionale, pesa un opprimente fardello.

(Con la gentile collaborazione di Evelyne Friedel)

FRANCIA

REGOLAMENTAZIONE NAZIONALE CHE AFFERMA IL PRINCIPIO DI UNA EDUCAZIONE IN AMBIENTE NORMALE PER LE PERSONE CON DISABILITA'

Secondo le disposizioni del codice francese dell'educazione e secondo i principi definiti dalla legge dell'11 febbraio 2005:

- Il servizio pubblico dell'educazione deve fornire un'educazione ai minori e agli adulti con disabilità.
- Lo Stato deve garantire i mezzi materiali e umani necessari ad assicurare l'educazione dei minori e degli adulti con disabilità in ambiente ordinario
- I genitori devono ottenere un progetto individualizzato per l'orientamento e l'educazione del loro figlio, che precisi i mezzi necessari (aiuto materiale, assistenza alla persona), per garantirne l'effettiva realizzazione dell'educazione.
- Sulla base di questo progetto individualizzato, l'orientamento può essere il proseguimento della scolarità in classe normale, un'educazione in classe specializzata o presso un'istituzione specifica.
- Ogni minore deve essere iscritto nella scuola o nell'istituto educativo per bambini con disabilità più vicino al suo domicilio, che costituisce l'istituto di riferimento.

DECISIONI ASSUNTE DAI TRIBUNALI AMMINISTRATIVI RIGUARDANTI LA RESPONSABILITA' DELLO STATO E ACCORDANTI RISARCIMENTI ALLA FAMIGLIA

DECISIONE DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DI LIONE- OTTOBRE 2005

Il 3 ottobre 2005 il tribunale amministrativo di Lione ha condannato lo Stato a pagare 36.000 euro ai genitori di un adolescente con autismo di 14 anni che non aveva beneficiato di sostegno educativo per più di tre anni per mancanza di posti in un istituto specializzato.

Questo adolescente con disabilità grave aveva beneficiato di un insegnamento in istituto specializzato sino al settembre 2002, data in cui a seguito di una riorganizzazione del servizio, era stato costretto al ritorno a casa dove ancora si trovava al momento dell'udienza.

Malgrado la decisione della commissione di educazione speciale che orientava verso tre istituti suscettibili di poter accogliere l'adolescente, nessuna effettiva educazione era potuta essere dispensata, poiché nessuno degli istituti aveva disponibilità di posti. I giudici hanno sottolineato che l'amministrazione aveva fatto tutti gli sforzi possibili per offrire una soluzione adeguata all'adolescente ma che le misure e i mezzi effettivi e concreti purtroppo non esistevano.

I giudici amministrativi hanno chiamato in causa la responsabilità dello Stato per il periodo nel quale il ragazzo non aveva ricevuto alcuna educazione. Tuttavia a causa degli sforzi compiuti dall'amministrazione per rispondere ai bisogni del ragazzo, i giudici hanno considerato che lo Stato, anche se responsabile, non aveva commesso errore. Inoltre, nonostante la richiesta dei genitori, in mancanza di competenza in questo campo, il tribunale non ha potuto ingiungere allo Stato di trovare una concreta soluzione. Soltanto un risarcimento danni poteva essere accordato.

DECISIONE DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DI PARIGI – MARZO 2005

Nel marzo 2006, lo Stato è stato nuovamente condannato per non aver provveduto per 8 anni all'educazione di un adolescente con disabilità intellettiva. Lo Stato ha subito la condanna al pagamento di un risarcimento-danni per un ammontare di 30.800 euro, versati ai genitori e all'adolescente.

Nella fattispecie, la commissione di educazione speciale incaricata dell'orientamento dei minori con disabilità non aveva mai proposto ai genitori soluzioni adeguate, neanche a titolo parziale. Il minore era stato preso in carico solo da organismi privati.

Il tribunale amministrativo di Parigi ha considerato che la presa in carico educativa di quel minore ricadeva sotto la responsabilità dello Stato, essendo inoltre precisato che in questo caso la presa in carico del bambino era notoriamente insufficiente nei confronti delle disposizioni giuridiche secondo cui una educazione effettiva, piena e intera deve essere garantita dallo Stato. In particolare, l'educazione di quel minore con disabilità mentale sarebbe dovuta essere assicurata in un istituto specializzato.

(Con la gentile collaborazione di Evelyne Friedel)

REGNO UNITO

REGOLAMENTAZIONE NAZIONALE CHE AFFERMA IL PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE NEI RIGUARDI DI MINORI CON DISABILITA'

Gli istituti scolastici hanno l'obbligo di non discriminare i minori con disabilità sia al momento delle procedure di ammissione sia nell'offerta educativa o di servizi, nonché nelle procedure di esclusione. I ricorsi effettuati contro gli istituti scolastici sono basati sulla Legge sulla discriminazione delle persone con disabilità. (Disability Discrimination Act – DDA).

Gli istituti scolastici non devono quindi trattare gli alunni con disabilità in modo meno favorevole a causa della loro disabilità, senza una obiettiva giustificazione. Gli istituti scolastici hanno l'obbligo di introdurre quei minimi cambiamenti strutturali che permettono agli alunni con disabilità di non essere in svantaggio rispetto a quelli senza disabilità.

DECISIONI ASSUNTE DA UNA TRIBUNALE SPECIALE PER RISPONDERE AI BISOGNI SPECIFICI DEL MINORE E RISPETTARE I DESIDERI DEI GENITORI

La Legge sull'educazione del 1993 ha istituito un tribunale speciale e indipendente, incaricata di deliberare sui bisogni specifici di persone disabili in campo educativo. (SENDIST): Il SENDIST esamina quindi i ricorsi dei genitori presentati contro le decisioni dell'amministrazione locale incaricata dell'orientamento dei minori con disabilità. (Local Education Authorities - LEA), quando non raggiungono un accordo con i genitori. Il tribunale è competente per l'Inghilterra e il Galles.

Nel luglio 2002, il SENDIST ha deliberato in merito al ricorso dei genitori di un adolescente con autismo di 15 anni in virtù dell'articolo 326 della Legge sull'educazione del 1996 contro il contenuto di una valutazione dei bisogni educativi che era stata modificata dall'autorità locale.

Dal settembre 1997, il minore frequentava una scuola specializzata per studenti con difficoltà moderata di apprendimento. Il bambino era stato dapprima inserito nell'unità per l'autismo dell'istituto, dove seguiva all'interno di una classe poco numerosa un insegnamento strutturato secondo il metodo TEACCH, godendo di personale qualificato in numero sufficiente. Tuttavia, poiché questa unità non riceveva finanziamenti per alunni di scuola secondaria, successivamente il bambino avrebbe dovuto integrarsi in una classe normale nello stesso istituto. Di fronte alle preoccupazioni dei genitori, si era convenuto che il bambino avrebbe potuto proseguire una parte della sua scolarità nell'unità per l'autismo, ma con un'integrazione all'insegnamento. Nel giugno 2001 tuttavia si rivalutava l'orientamento e si prospettava un'altra soluzione.

L'autorità locale si esprime allora per un altro orientamento, verso un istituto per minori dai 2 ai 19 anni che presentavano gravi difficoltà d'apprendimento, tra cui bambini con disturbi dello spettro autistico. Tuttavia, i disturbi di comportamento del bambino con autismo, diventato adolescente, non potevano essere gestiti da questo secondo istituto. Così i genitori richiedevano di designare un terzo istituto. Occorre sottolineare che l'autorità amministrativa locale (Secretary of State) aveva espresso un accordo di principio secondo l'articolo 347 (5) (b) della Legge sull'Educazione del 1996 per l'orientamento del ragazzo nel terzo istituto fatta salva la decisione favorevole del SENDIST.

L'articolo 9 della Legge sull'Educazione del 1996 esige che sia tenuto in conto il principio generale secondo cui gli alunni devono ricevere un'educazione che risponda ai desideri e alle richieste dei genitori, se tali richieste sono compatibili con l'offerta disponibile senza comportare costi irragionevoli.

Nel caso specifico, l'autorità locale non poteva sostenere che il terzo istituto costituisse una scelta inadatta all'adolescente. Tuttavia, tale autorità confermava l'orientamento verso il secondo istituto giudicandolo appropriato e ritenendo che il finanziamento della presa in carico nel terzo istituto comportasse una spesa eccessiva nei confronti delle risorse pubbliche e della responsabilità dell'autorità nei confronti della popolazione scolastica nel suo insieme. L'autorità locale riteneva inoltre che i bisogni educativi dell'adolescente non giustificassero una collocazione in un centro residenziale essendo gli argomenti a favore di quest'ultimo più di ordine sociale che educativo.

All'opposto di questa posizione, il SENDIST considerò che effettivamente il secondo istituto costituisse un orientamento non adatto ai bisogni dell'adolescente. Il tribunale giudicò che il secondo istituto non sarebbe stato in grado di rispondere ai numerosi e specifici bisogni dell'adolescente, e ritenne che l'adolescente dovesse essere collocato in un centro residenziale.

Inoltre, il SENDIST concluse che la sola possibilità per l'adolescente di ricevere un'educazione sufficiente e adeguata, in termini di apprendimento accademico e sociale, in grado di condurlo ad una vita più autonoma, consistesse in una presa in carico specifica per l'autismo e una collocazione in un centro residenziale. In considerazione di questi fatti, il tribunale valutò che i costi dei rispettivi servizi non dovessero essere tenuti in conto.

Il SENDIST ordinò che l'autorità locale modificasse la propria decisione e orientasse l'adolescente verso il terzo istituto, in situazione di residenzialità.

(Con la gentile collaborazione di Evelyne Friedel)

ITALIA

LEGISLAZIONE NAZIONALE CHE AFFERMA IL DIRITTO ALL'EDUCAZIONE DI MINORI CON DISABILITÀ GRAVE

IN ITALIA, LA LEGISLAZIONE APPLICABILE ALLA SCOLARIZZAZIONE AFFERMA IL DIRITTO ALL'EDUCAZIONE IN AMBITO NORMALE PER TUTTI.

GLI ALUNNI CHE PRESENTANO DIFFICOLTÀ DI APPRENDIMENTO O DIFFICOLTÀ DERIVANTI DALLA LORO DISABILITÀ BENEFICIANO DI QUESTO DIRITTO COME TUTTI GLI ALTRI ALUNNI. INOLTRE, NESSUN ISTITUTO SCOLASTICO PUO' RIFIUTARE DI OFFRIRE UN'EDUCAZIONE- A LUI ADATTA - A UN ALLIEVO A CAUSA DELLA SUA DISABILITÀ'.

In applicazione di questi principi, gli istituti scolastici hanno l'obbligo di accogliere l'insieme degli alunni, quali che siano le loro difficoltà di apprendimento. Nondimeno, succede che l'educazione normale possa rappresentare una reale difficoltà per i minori con disabilità grave, in modo particolare quando un insegnamento sufficiente e a loro adatto non possa essere assicurato. A causa di questa situazione frequente, molte famiglie hanno presentato ricorso presso il Ministero dell'Educazione al fine di ottenere un inserimento e una presa in carico adeguati nelle scuole in cui erano accolti i loro figli con disabilità grave.

DECISIONI CHE AFFERMANO IL DIRITTO ALL'EDUCAZIONE DEI MINORI CON DISABILITÀ GRAVE

I ricorrenti reputano insufficiente, inadeguato e soprattutto lesivo del diritto allo Studio e alla salute lo scarso sostegno concesso, rivendicano il diritto ad un congruo numero di ore di sostegno durante la frequenza scolastica, come riconosciuto dalla Legge quadro 104/92 per l'integrazione dei cittadini disabili, invocando al riguardo l'inviolabilità del diritto all'educazione, allo sviluppo della personalità infantile e all'istruzione riconosciuto dalla Carta Costituzionale e da normative internazionali. Ciò premesso, chiedono l'adozione di "un provvedimento idoneo a garantire al minore XXXXX un apporto completo di ore di sostegno".

Sulla base della normativa esistente, i giudici designati emettono ordinanze di assegnazione o ripristino delle ore di sostegno didattico richieste dai reclamanti, rilevando che:

- nel concetto di danno alla persona, oggetto delle controversie risarcitorie affidate alla giurisdizione ordinaria dell'art. 33 cit., rientra non solo quello all'integrità psico-fisica, ma anche quello arrecato dalla lesione di un diritto fondamentale ed inalienabile dell'uomo;
- **la sottrazione del supporto educativo dell'insegnante di sostegno o l'attribuzione al minore con disabilità di un numero non adeguato di ore di sostegno didattico non favorisce l'insegnamento e l'istruzione, si risolve nella ingiustificata compromissione di un diritto fondamentale della persona all'educazione, all'inserimento scolastico ed allo sviluppo della persona garantito dalla Carta costituzionale e dalla legge nazionale e sopranazionale, e reca al minore ed alla sua famiglia (i cui sforzi economici e morali sono stati del tutto vanificati) grave ed irreparabile danno;**

- l'organizzazione dell'attività di sostegno da parte delle istituzioni scolastiche non può in via di fatto comprimere o vulnerare quel diritto riconosciuto alla persona da fonti sopranazionali, dalla Costituzione e dalla legislazione ordinaria;
- **le giustificazioni addotte in ordine alla limitatezza delle risorse finanziarie disponibili ed alla contemporanea esigenza di assistenza di altri scolari sono irrilevanti a fronte di diritti soggettivi inviolabili;** eventuali esigenze finanziarie invocate dall'Amministrazione non potrebbero comunque giustificare la compressione del diritto alla istruzione ed all'inserimento scolastico poiché la stessa legge che fissa il limite determinato dal rapporto tra popolazione scolastica abile e insegnanti di sostegno, consente di derogarvi nei casi gravi;
- la circostanza che il minore disabile frequenti la scuola d'infanzia o la scuola media superiore, che non rientrano nella scuola dell'obbligo, viene reputato del tutto influente ai fini del diritto all'educazione;
- I ricorsi della Pubblica Amministrazione contro le ordinanze emesse dai Tribunali giudicanti, che disponevano l'assegnazione di un sostegno più congruo, sono stati regolarmente respinte, e le ordinanze di primo grado sono state confermate in secondo grado sulla base delle stesse normative citate in primo grado.

A fronte delle ordinanze emesse dai giudici designati in merito ai ricorsi presentati contro la pubblica Amministrazione italiana in difesa del diritto all'educazione di alunni con disabilità grave, gli strumenti normativi nazionali e internazionali a disposizione risultano essere strumenti efficaci nel garantire il Diritto all'educazione dei cittadini disabili.

(con la gentile collaborazione di Autismo Italia, Italia)

L'ESEMPIO ITALIANO: QUADRO NORMATIVO CHE GARANTISCE IL DIRITTO ALL'EDUCAZIONE DEI MINORI CON DISABILITA'

L'Italia dispone di un quadro normativo all'avanguardia in materia di integrazione di allievi disabili in classi normali. In effetti, da 25 anni gli alunni con disabilità possono essere iscritti nelle scuole normali, grazie a un insieme di misure legislative e amministrative appropriate che garantiscono l'inserimento di alunni quale che sia la loro disabilità o la loro età.

Diritto all'educazione in seno alla “scuola per tutti” retto da:

- la Costituzione italiana (art.3);
- La Legge n°517/1977, che ha chiuso le classi specializzate al fine di favorire l'inserimento sociale e i diritti delle persone con disabilità nelle classi normali;
- La Legge quadro n°104/92 sulle cure, l'inserimento sociale e i diritti delle persone con disabilità che costituisce il testo legislativo di riferimento in relazione all'inserimento scolastico le cui disposizioni sono state precisate da
- il decreto presidenziale del febbraio 1994, che ha istituito la cooperazione tra istituti scolastici, istituzioni locali e famiglie per l'elaborazione di piani educativi individuali, (PEI).

Quest'ultima disposizione di legge, conosciuta con il nome di “Atto d'indirizzo”, è la disposizione di riferimento che tutti gli insegnanti devono conoscere, dal momento che istituisce per loro l'obbligo di elaborare un piano educativo alternativo per minori con disabilità, quale che sia la loro disciplina.

Grazie alla legge, ogni alunno disabile beneficia di un PEI che deve rispondere a obiettivi educativi definiti non sulla base dei programmi ministeriali ma in funzione delle sue capacità, competenze e potenzialità. Il PEI è spesso a torto considerato un programma scolastico individualizzato. Di fatto esiste una differenza tra piano individualizzato e PEI. Il primo è un programma preparato da insegnanti a partire dalla loro disciplina e riguarda il contenuto del corso. Il PEI è un documento più complesso il cui oggetto è la presa in carico globale del minore disabile, che include oltre alla dimensione educativa, gli interventi pedagogici, sociali e medico-sociali.

Tappe dell'inserimento scolastico

Riconoscimento della disabilità: i genitori sottopongono il figlio a una diagnosi medica oppure la scuola stessa segnala la disabilità del bambino e ne informa il personale medico competente, dopo aver ricevuto l'assenso dei genitori.

1. Diagnosi funzionale: questa diagnosi permette di precisare la patologia, la disabilità, le competenze e le capacità del bambino. I risultati della valutazione clinica e psicologica dell'alunno sono comunicati da un'equipe interdisciplinare (composta da medico specialista, neuro-psichiatra infantile, psicomotricista, assistente sociale) del servizio sanitario locale. Il dossier contiene i dati dell'alunno, della famiglia, i fattori etiologici, i precedenti medici e le capacità dell'alunno nei seguenti campi: cognitivo, emozionale e relazionale, linguistico, sensoriale, motorio, neuropsicologico, e le sue capacità di autonomia personale.

2. Piano dinamico funzionale: a partire dalla diagnosi funzionale, si tratta di definire i possibili sviluppi e progressi dell'allievo. Questo piano specifica le caratteristiche fisiche, psicologiche, sociali ed emotive dell'alunno, le difficoltà di apprendimento provocate dalle sue menomazioni e le possibilità di recupero. Le scelte culturali e personali dell'alunno devono essere tenute in conto. Il piano è preparato in collaborazione con l'unità interdisciplinare, che comprende gli insegnanti scolastici, i genitori, l'insegnante specializzato, l'equipe curante e medico-sociale, che include lo psicologo, lo psicomotricista, e il medico specialista. Il piano è definito dinamico in quanto deve essere regolarmente rivisto sulla base dei risultati conseguiti dall'allievo, in modo particolare quando passa dalla materna alle elementari e alla scuola secondaria. Il progetto deve prevedere una presa in carico sui seguenti aspetti: cognitivo, emozionale e relazionale, linguistico, sensoriale, motorio, neuropsicologico, deve permettere di sviluppare la comunicazione, l'autonomia e l'apprendimento e fissare obiettivi a corto, medio e lungo termine. Il direttore della scuola è responsabile del piano dinamico funzionale dell'alunno disabile.
3. Progetto educativo individuale: questo documento ufficiale permette l'inserimento dell'alunno in ambiente normale. Gli insegnanti della scuola in collaborazione con insegnanti specializzati devono definire il PEI in funzione delle attitudini e dei bisogni dell'alunno. Il PEI deve coprire gli aspetti educativi e medico-sociali. L'obiettivo è di offrire all'alunno condizioni di apprendimento diversificate e più adatte, incluse le attività extrascolastiche per permettere il passaggio alla vita adulta e l'integrazione professionale, in particolare grazie all'alternanza tra scuola e formazione professionale.
4. Valutazione e continuità: questa tappa permette di verificare se gli interventi e le misure prese corrispondano agli obiettivi prefissati e se i risultati previsti siano stati raggiunti. La valutazione e la prosecuzione sono una tappa fondamentale per operare le modifiche necessarie allo sviluppo cognitivo e sociale dell'alunno.

L'inserimento di alunni con disabilità in classi normali, di ogni categoria o livello, esige la riduzione del numero di alunni per classe. La legge fissa a 25 il numero massimo di alunni per classe comprendente una persona con disabilità o 2 alunni con disabilità lieve. L'integrazione in classe normale avviene più in funzione delle capacità psicologiche e fisiche dell'alunno che seguendo il criterio dell'età. L'alunno ha la possibilità di seguire il programma scolastico classico o un programma semplificato e adattato alle sue attitudini. I programmi individuali definiti in funzione delle attitudini degli alunni sono incoraggiati.

L'Insegnamento di sostegno

La presenza di un insegnante specializzato in ogni istituto scolastico è prevista dalla Legge 104/92. L'insegnante è assegnato alla classe dove l'alunno disabile è inserito per adempiere agli interventi utili ai bisogni dell'alunno. L'insegnante specializzato è nominato a seguito dell'iscrizione dell'alunno disabile alla scuola. Il numero di ore di sostegno da parte dell'insegnante è fissato secondo quanto previsto dal piano dinamico funzionale ed è in funzione dei bisogni specifici dell'alunno. Nel quadro del corso scolastico obbligatorio, il rapporto è di un insegnante per quattro alunni con disabilità. Questo rapporto può tuttavia essere modificato alla scuola elementare se sono presenti molti alunni con disabilità gravi o quando gli istituti sono situati in zone geografiche isolate (montagne o isole). A tutt'oggi la domanda è di un insegnante specializzato per 138 frequentanti le scuole pubbliche. Si conta in media un insegnante specializzato per due alunni con disabilità.

L'insegnante specializzato assegnato alla classe dell'alunno disabile collabora con gli altri insegnanti al fine di favorire l'integrazione di quest'ultimo come membro della classe con il quale gli insegnanti devono stabilire dei contatti. Per questa ragione l'insegnante di sostegno partecipa alla valutazione dell'insieme della classe.

Il ruolo dell'insegnante è molteplice. In effetti, il suo intervento risulta dal coordinamento con l'insieme dei professionisti che si fanno carico del minore. E' membro dell'equipe formata dagli altri insegnanti e deve essere il riferimento per le relazioni con l'alunno disabile. Inoltre, deve favorire sia l'adattamento individuale che collettivo del bambino con disabilità. Al momento del passaggio dell'alunno dalla scuola elementare alla media, l'insegnante di sostegno deve cessare di avere un ruolo essenzialmente protettivo e deve sviluppare l'autonomia personale del ragazzo.

L'insegnante che segue l'alunno disabile deve aver seguito una formazione specifica. Un tempo tale formazione durava due anni. Oggi, questa formazione specifica dura sei mesi ed è affidata all'Università dopo il corso di studi seguito da tutti gli insegnanti.

Continuità didattica

La normativa ha tenuto conto dell'esigenza di continuità didattica a tutti i livelli della scolarità, prevedendo non solo la trasmissione del dossier dell'alunno da un istituto ad un altro, ma anche gli incontri tra insegnanti di diversi istituti, dando all'insegnante specializzato la possibilità di seguire l'allievo al momento del cambio di istituto e all'inizio dell'inserimento nella nuova scuola.

Da 0 a 3 anni, i bambini con disabilità hanno la garanzia di un posto al nido d'infanzia. Da 3 a 6 anni hanno la garanzia di un posto alla scuola materna e tra 6 e 14 (periodo corrispondente alla scuola dell'obbligo) gli alunni devono poter disporre di un posto nella scuola normale. Dopo l'insegnamento obbligatorio, gli alunni con disabilità possono proseguire la scolarità nelle classi normali dell'insegnamento secondario, dopo il quale possono accedere all'insegnamento superiore: università e altri istituti di insegnamento superiore.

L'inserimento di alunni disabili nelle classi normali di ogni categoria e livello si realizza grazie al coordinamento dei servizi scolastici, medico – sociali, culturali e sportivi e all'intervento di istituzioni e organismi pubblici e privati.

Il Ministero dell'educazione pubblica

° è responsabile delle attività educative che devono essere organizzate con flessibilità in modo che il programma scolastico sia proseguito.

° deve garantire la continuità educativa dell'alunno a tutti i livelli scolastici esigendo una collaborazione stretta tra rispettivi insegnanti.

L'istituzione locale ha per funzione di procedere alla valutazione della disabilità, delle attitudini e dei bisogni di accompagnamento dell'alunno nel quadro di commissioni speciali. Esse comprendono un assistente sociale e uno specialista della specifica disabilità in questione, entrambi assunti dall'istituzione locale.

L'amministrazione locale deve mettere a disposizione delle scuole e delle università le risorse umane e tecniche necessarie alla presa in carico dell'alunno.

Gli alunni con disabilità, che per ragioni di salute sono nell'impossibilità di frequentare la scuola, dispongono dello stesso diritto di ricevere un'educazione. Per far fronte a questa situazione, l'amministrazione locale incaricata dell'educazione istituisce classi normali distaccate dalle scuole pubbliche all'interno degli ospedali.

(Con la gentile collaborazione di Autismo Italia, Italia)

GERMANIA

LEGISLAZIONE NAZIONALE CHE AFFERMA IL PRINCIPIO DELLA FREQUENZA NELLE SCUOLE NORMALI

In Germania, prevale il principio dell'integrazione nelle scuole normali.

Ogni minore con disabilità deve essere oggetto di una valutazione individuale che permetta di valutare le sue capacità a frequentare la scuola normale. Un minore disabile ha diritto di frequentare una scuola normale se vengono soddisfatti alcuni criteri e se le sue capacità lo permettono. Se la frequenza della scuola non può essere possibile se non tramite un sostegno all'insegnamento da parte di un assistente/ausiliario scolastico, le autorità amministrative (ufficio all'aiuto sociale o ufficio di aiuto ai giovani) ne devono assicurare il finanziamento.

La frequenza di un istituto specializzato, invece di una scuola normale, può e deve essere prevista soltanto se il minore disabile non possa oggettivamente frequentare la scuola normale pur con l'assistenza di un ausiliario scolastico.

DECISIONE CHE CONFERMA IL PRINCIPIO DELL'INTEGRAZIONE E CHE L'EDUCAZIONE IN ISTITUTI SPECIALIZZATI DEVE RIMANERE UN'ECCEZIONE

Una decisione importante è stata assunta dalla giurisdizione amministrativa il 28 aprile 2005. **Questa decisione ha chiaramente richiamato il principio secondo il quale l'amministrazione deve assicurare il finanziamento di un assistente/ausiliario scolastico se il minore frequenta la scuola normale. La decisione aggiunge che l'amministrazione non può invocare il fatto che la spesa non dovrebbe essere supportata se il minore frequentasse un istituto specializzato.**

Con questa decisione la giurisdizione tedesca conferma con forza **il principio dell'integrazione in ambiente normale e la regola secondo la quale l'educazione in istituto specializzato deve restare un'eccezione e deve essere prevista unicamente se un'integrazione in ambiente normale risulti veramente impossibile.**

(Con la gentile collaborazione di HAK- Autismus Deutschland, Germania)

POLONIA

LEGISLAZIONE NAZIONALE CHE TIENE CONTO DEI DIRITTI E DEI BISOGNI DEI BAMBINI E DEGLI ADOLESCENTI CON DISABILITA', SOPRATTUTTO QUELLI DEI BAMBINI E ADOLESCENTI CON AUTISMO

Contrariamente alla legislazione che regola il sistema di cure o di aiuto sociale, la legislazione che regge il servizio dell'educazione è alquanto precisa e tiene conto espressamente ed effettivamente dei diritti e dei bisogni dei bambini e dei giovani disabili, in modo specifico di quelli con autismo.

ASSENZA DI GIURISPRUDENZA IN MATERIA PER MOTIVI DI CONTESTO SOCIO - CULTURALE

I contatti presi con genitori di minori e adulti autistici e al tempo stesso l'osservazione del contesto socio-culturale e politico in Polonia, spiegano il motivo per cui ancora non vi siano state decisioni di tribunale per rendere effettivo il diritto all'educazione riconosciuto dai testi.

Nonostante una legislazione appropriata e l'esistenza di finanziamenti che dovrebbero normalmente essere concessi, i servizi educativi offerti ai minori disabili sono in numero decisamente insufficiente e di mediocre qualità. Questa situazione è estremamente problematica per le persone con autismo e le loro famiglie. In modo particolare, la mancanza di formazione del personale incaricato di fornire un'educazione adatta a bambini e adolescenti con autismo rende impossibile o quanto meno molto difficile l'applicazione effettiva del diritto all'educazione di cui gli stessi dovrebbero beneficiare.

La questione dovrebbe essere giudicata dalle giurisdizioni. Tuttavia, le famiglie non ricorrono ad esse per i seguenti motivi.

Il sistema giuridico polacco prevede che si possa presentare un ricorso giurisdizionale nei confronti dell'amministrazione solo quando i ricorsi amichevoli presso la stessa amministrazione siano falliti. Così le famiglie che desiderano rivendicare il rispetto dei diritti per i loro figli devono dapprima inoltrare le loro richieste alle autorità amministrative. Poche famiglie sono in grado di redigere da sole le richieste e poche conoscono esattamente i propri diritti tali quali sono definiti per legge e nei regolamenti. Quindi le famiglie domandano assistenza alle associazioni per inoltrare i ricorsi. I ricorsi sono spesso un fallimento e di fronte al risultato negativo, le famiglie preferiscono non rivolgersi alla giurisdizione competente dal momento che non otterranno miglior risultato e che la loro possibilità di vincere il processo è inesistente. Inoltre, i Polacchi hanno pochissima esperienza di contenziosi e nessuna organizzazione specifica può aiutare le famiglie nel corso della procedura.

Di fatto, i Polacchi hanno una coscienza molto debole del fatto che possono intentare dei procedimenti per far valere i propri diritti e considerano troppo spesso che i ricorsi intentati sarebbero inutili e senza successo. Questo approccio è il risultato del regime politico anteriore, quello comunista, secondo il quale il governo era necessariamente giusto dal momento che rappresentava l'interesse comune, che doveva prevalere sul diritto privato e individuale del cittadino protestatario.

Tale contesto socio-politico spiega la ragione per cui i genitori di minori con autismo preferiscono presentare le loro richieste alle associazioni, che possono difendere la loro causa in un ambito "lobbystico". Preferiscono anche presentare le loro difficoltà ad associazioni di difesa dei diritti (come la Fondazione SYNAPSIS) che rappresenta l'insieme del gruppo presso il governo. In rare occasioni

domandano l'assistenza di un Difensore dei Minori, istituzione pubblica specializzata, per difendere i loro diritti.

Un'altra ragione per cui i Polacchi raramente ricorrono ai tribunali deriva dalla lentezza delle procedure. Di fatto quando una sentenza viene emessa, la decisione può essere decaduta. D'altronde le spese del processo e del contenzioso possono essere pesanti e i genitori temono in caso di fallimento (la cosa più probabile secondo loro) di dover sostenere i costi del processo. Infine, i genitori più istruiti e abbienti, che potrebbero presentare ricorso contro l'amministrazione per denunciare il non rispetto del diritto all'educazione nelle scuole pubbliche, preferiscono iscrivere i propri figli in scuole private da loro stessi finanziate.

(Con la gentile collaborazione della Fondazione Synapsis, Polonia)

AUTISMO

Disabilità complessa permanente identificabile sin dalla prima infanzia, l'autismo deriva da cause neurobiologiche multiple che interferiscono con lo sviluppo e il funzionamento normale del cervello. Benché i meccanismi esattamente coinvolti da questa disfunzione neurologica non siano ancora stati ben definiti, l'autismo colpisce profondamente il modo in cui la persona comunica e interagisce con il suo ambiente.

Contrariamente a ciò che si pensava inizialmente, l'autismo non è una disabilità rara. Oggi sappiamo che, se si considera l'insieme del continuum dei disturbi autistici, questa disabilità colpisce 6 persone su mille.

L'autismo può manifestarsi in qualsiasi famiglia, indipendentemente dall'origine etnica o dalla classe sociale. L'autismo è quattro volte più frequente tra i maschi che tra le femmine ed è spesso, ma non in tutti i casi, associato ad altre disabilità, particolarmente a disturbi generali di apprendimento di varia entità e a disturbi del comportamento.

Le persone con autismo possono fare progressi sostanziali se la diagnosi viene effettuata molto presto e se un trattamento specifico e un piano educativo personalizzato vengono attuati molto presto. Tuttavia la maggioranza delle persone con autismo e le loro famiglie ha bisogno di un sostegno intensivo e costante per poter sviluppare al meglio le loro potenzialità e facilitare il pesante impegno di vivere con l'autismo.

Anche se esistono dei buoni esempi di servizi destinati alle persone con autismo, tuttavia la maggior parte di esse non può beneficiare dei progressi realizzati in questi ultimi decenni in campo medico, scientifico, educativo e sociale. Tali lacune generano grandi sofferenze e ulteriori disabilità e costituiscono una forma di discriminazione che Autisme Europe s'impegna a combattere fermamente.

Autisme Europe assicura un coordinamento efficace fra 85 associazioni di genitori di persone con autismo in 31 paesi europei, di cui 20 Stati membri dell'Unione Europea, con i governi e con le istituzioni europee e internazionali.

Autisme Europe gioca un ruolo chiave nel sensibilizzare l'opinione pubblica e i decisori europei alle problematiche dell'autismo e nel promuovere i diritti delle persone con autismo e con altre disabilità complesse che determinano condizioni di dipendenza.

Attraverso le sue pubblicazioni:

- La RIVISTA "LINK" pubblicata e diffusa in inglese, francese e portoghese.
- La CARTA PER LE PERSONE AUTISTICHE formalmente adottata dal Parlamento Europeo sotto forma di dichiarazione scritta (maggio 1996).
- MANUALE DI BUONE PRATICHE per la prevenzione della violenza e degli abusi nei confronti delle persone con autismo.
- DESCRIZIONE DELL'AUTISMO redatta da un gruppo di esperti internazionali.
- POSIZIONI UFFICIALI I sull' inclusione, l'educazione, l'inserimento lavorativo, la salute, l'invecchiamento, delle persone con autismo e sui bisogni delle loro famiglie.
- L' OPUSCOLO "Conoscere l'Autismo"

Attraverso eventi ed azioni a livello europeo

- Congresso internazionale in Europa ogni tre / quattro anni
- Campagne di sensibilizzazione
- Incoraggiando azioni e iniziative (servizi specifici, la ricerca scientifica, ecc.) volte a migliorare la qualità di vita delle persone con autismo e delle loro famiglie.

